

A.I.T.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL SUONO

STATUTO

Art. 1

È costituita, con sede in Roma, l'Associazione Italiana Tecnici del Suono che, in sigla, assume la denominazione di A.I.T.S.

E' facoltà dell'assemblea riunita in sede ordinaria deliberare circa la variazione della sede associativa entro il comune di Roma, senza che ciò comporti modifica statutaria. Con delibera del consiglio direttivo potranno inoltre essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 2

L' A.I.T.S. è apolitica non si propone finalità di lucro, si costituisce in assoluta autonomia per agire nella più totale indipendenza.

Art. 3

L' A.I.T.S. persegue i seguenti scopi:

A) Comprendere, in una unica organizzazione a livello nazionale e senza distinzione di incarichi, mansioni o specifiche classificazioni professionali, i tecnici che operano nella ripresa, lavorazione e riproduzione del suono nel settore dello spettacolo, particolarmente nella produzione cinematografica, nella televisione, negli studi di registrazione del suono e in altre attività da queste derivate o a queste strettamente connesse o collegate.

B) Affermare l'adeguata collocazione professionale dei propri associati, tutelandone oggettivamente la dignità e la classe del lavoro, le dimensioni tecniche ed artistiche.

Difendere la libertà e le esigenze dei loro incomprimibili spazi operativi, il prestigio strumentale e il valore, il trattamento delle loro apparecchiature e mezzi tecnici.

C) Patrocinare gli interessi sindacali, legislativi, culturali e morali degli associati in quanto tali. Promuovere e curare il costante affinamento delle loro capacità professionali e culturali, dei loro mezzi strumentali.

D) Agire su ogni piano, sia normativo che tecnico, sia consultivo che operativo, per una costante campagna di promozione al perfezionamento e aggiornamento delle apparecchiature, mezzi e sistemi tecnici di conduzione degli impianti industriali, cinematografici e televisivi, dalla



realizzazione alla diffusione dei prodotti dello spettacolo secondo i migliori canoni e livelli qualitativi ravvisati o prescritti dai relativi standard internazionali.

E) Stabilire rapporti di efficaci collaborazioni esterne rivolte al pieno conseguimento delle finalità così premesse con associazioni, enti pubblici e privati, autorità preposte, personalità, industrie e ditte operanti nei settori anche non specifici, che comunque interessino o coinvolgano gli interessi professionali e culturali dei propri associati, sia in Italia che all'estero.

F) Promuovere, condurre, sollecitare ogni altro tipo di attività che risulti funzionale all'affermazione e alla vita dell'associazione, incluse la pubblicitaria e la didattica.

G) Istituire e diffondere un proprio marchio di qualità, registrato, da rilasciare o apporre attraverso gli specifici controlli di uno o più studi / laboratori tecnici, associati e operanti secondo direttive sviluppate dagli organi dell'Associazione ed operanti in modo organizzato e programmato per assumere e fornire quanti altri servizi tecnici si rivelassero utili o indispensabili ai fini di ogni possibile raggiungimento dei molteplici scopi sociali.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, società ed enti, che svolgano attività professionale, culturale, artistica e scientifica nel campo della tecnica del suono e sue applicazioni e realizzazioni, con primario riferimento alla cinematografia, televisione, studi e auditorium di registrazione e riproduzione del suono, e tutti coloro che condividono gli scopi dell'associazione e si riconoscono nel presente statuto.

Possono essere parimenti soci le persone fisiche o giuridiche che abbiano significativamente contribuito o contribuiscano regolarmente al sostengo ed al potenziamento dell'associazione.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che si siano prodigate con opere o mezzi per l'affermazione e lo sviluppo dell'associazione, che ne rappresentino, per valori o decoro professionale, la dignità e il prestigio, o che si siano distinte, in campo nazionale o internazionale, nell'illustrare la tecnica o l'arte del suono o i suoi fondamenti scientifici.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Al socio spettano di diritto solidarietà, assistenza e tutela in tutti i campi ove l'associazione può svolgere la propria attività o intervenire con i suoi eventuali poteri, così come disciplinato nel regolamento e prospettato nel suo programma di azione parallelamente delineato.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large circular scribble above the letters 'FA'.

statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea, che è l'organo sovrano dell'associazione, con applicazione del principio del voto singolo.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione potrà essere effettuata per mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (telefax, posta elettronica) o mediante avviso reso pubblico nei locali dell'associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato soggetto collettivo ha diritto ad un rappresentante con diritto di voto nell'assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto il verbale a cura del presidente e di un Segretario.

AMMINISTRAZIONE


Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, scelti tra i soci o gli associati dei soci, rispettando il principio dell'eleggibilità libera degli organi amministrativi. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi



[Handwritten signature]

necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, o comunicazione elettronica (telefax, posta elettronica), inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e da un Segretario.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la



correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, persone fisiche nominate dall'Assemblea e scelti tra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per il periodo successivo. Ad esso è demandata la soluzione o l'arbitrato nelle vertenze dei soci tra loro, dei soci nei confronti dell'Associazione e viceversa, secondo procedure e disciplina di cui al regolamento.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo potrà conferire la carica onorifica di Presidente Onorario dell'Associazione a chi, persona fisica, abbia acquisito eccezionali meriti nell'organizzazione e nello sviluppo dell'Associazione e la cui eventuale e ulteriore collaborazione alle attività di questa sia considerata particolarmente efficace ed auspicabile.

BILANCIO

Art. 14

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Vincenzo Marchi

Henrii Pugliese